



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Salvatore Di Lonardo	Presidente
dott. Ilaria Grimaldi	Giudice Relatore
dott. Francesca Reale	Giudice

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 17266/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Impugn. delle deliber. dell'assem. e del CdA, etc. - Sez. Spec. Impresa, vertente

T R A

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Taurini e Maurizio Hazan del Foro di Milano, nonché dall'avv. Sabina Senopia del Foro di Napoli, presso lo studio della quale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 20/b, è elettivamente domiciliato, per mandato in atti;

ATTORE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Carlo Annunziata, Giovanni Esposito e Carmine Sautariello e con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale, Isola E/1, Piano II – int. 12 – presso lo studio del prof. avv. Francesco Fimmanò, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

Conclusioni: come in atti

Rimessa in decisione all'udienza del 11/02/2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'attore ha proposto impugnativa della delibera dell'assemblea della *Controparte_1* del 24 marzo 2021 con cui, tra l'altro, si è provveduto a maggioranza all'approvazione del bilancio 2019 della società, di cui soci sono i signori *Parte_1*, attore, titolare di quote rappresentative del 33% del capitale sociale, ed i di lui fratelli, *CP_2* e *Controparte_3*, rispettivamente titolari del 33% e del 34 % delle quote sociali ed amministrata dal socio [...] *CP_3*, in qualità di Amministratore Unico, dalla sua costituzione e sino al 24 marzo 2021, quando l'assemblea aveva deliberato, altresì, la nomina di un consiglio di amministrazione di due membri, composto dai soci *Controparte_3*, in qualità di Presidente, e [...] *CP_4*, in qualità di Vice Presidente. L'attore ha dedotto, in primo luogo, l'invalidità della clausola arbitrale statutaria, laddove non attribuisce la nomina di tutti gli arbitri a soggetti estranei alla società; ha, poi, impugnato la delibera di cui sopra nella parte in cui ha approvato il bilancio 2019, denunciandone la nullità per: - violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza - per errata classificazione di alcune voci, ai fini di occultare la perdita di esercizio e l'andamento peggiorativo della gestione; - per iscrizione, da un lato, di utilità non realizzati e ed anzi oggetto di contestazione e, dall'altro, sopravvalutate e comunque non corrispondenti a valori di mercato; - per carenza di informazioni nella nota informativa, nella quale vengono oltretutto riportate circostanze non corrispondenti a verità. Ha evidenziato, inoltre, di essere impossibilitato, alla data odierna, a formulare specifiche contestazioni in ordine ad una serie di rilevanti poste di bilancio (relative alle rimanenze, cassa, movimenti bancari, costi, etc.) non essendo stato posto in condizione di accedere alla documentazione sociale relativa, dati gli impedimenti frapposti dall'organo amministrativo al compiuto esercizio del diritto di ispezione e controllo allo stesso spettante ai sensi dell'art. 2476, co. 2 c.c.. Ha, poi, denunciato l'invalidità/inefficacia delle delibere, contestualmente assunte, di modifica del sistema di amministrazione, con la nomina di un Consiglio di Amministrazione di due membri con firma disgiunta, in violazione dello Statuto, e di determinazione dei compensi e degli accessori, nonché di riconoscimento di una 'gratifica straordinaria' alla socia [...] *CP_4*, per conflitto di interessi ed eccesso di potere, in violazione dell'art. 2479 *ter*, co. 2, c.c..

Si è costituita la società, deducendo l'improcedibilità dell'impugnazione, per la presenza della clausola compromissoria, atteso che l'art. 34 del D. Lgs. 5/2003 non è riferibile alle clausole per arbitrato irrituale, quale quello che ricorre nel caso di specie; ha, poi, eccepito la carenza interesse ad agire rispetto all'impugnativa di bilancio e ha specificamente contestato i singoli motivi di impugnazione, riportando, altresì, le vicende che hanno interessato le varie società di cui l'attore è socio e amministratore e che, in vario modo, hanno influenzato le delibere qui impugnate.

1.1. Il giudizio originario è stato riunito al giudizio iscritto al n. 21676/22 R.G. relativo all'impugnativa da parte del medesimo socio della delibera dell'assemblea del 30.3.2022 di approvazione del bilancio al 31.12.2020 e di rinvio a nuovo dell'utile di esercizio, indicato nella considerevole somma di € 4.640.992,00, con un aumento del 1.212% rispetto all'esercizio precedente. L'attore ha dedotto che le anomalie e le irregolarità di bilancio sono tali da compromettere irrimediabilmente la "rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio", in aperta violazione dell'art. 2423 c.c. nonché dei principi di prudenza, chiarezza e verità del bilancio, oltre che dei principi contabili OIC; inoltre, ha contestato che le carenze, incoerenze ed omissioni informative da cui il documento di bilancio è nel suo complesso affetto, pregiudicano i diritti di informazione posti a tutela del socio attore nonché della generalità dei terzi, indispensabili al fine di assumere decisioni consapevoli. Anche in tal caso ha lamentato carenze e/o omissioni della nota integrativa, con riferimento alla composizione ed ai saldi di alcune delle principali poste di bilancio (rimanenze, crediti, debiti, *etc.*) ed alle motivazioni alla base delle marcate variazioni registrate da tali poste nell'esercizio 2020, nonché l'iscrizione/mancata svalutazione di utilità non realizzate ed anzi oggetto di contestazione (derivanti, fra l'altro, da non sempre segnalate operazioni rilevanti concluse con parti correlate).

La società convenuta si è costituita anche nel giudizio riunito, sollevando eccezioni preliminari e di merito analoghe, che saranno specificamente riportate nel prosieguo della presente decisione.

2. In via preliminare, infondata è l'eccezione di improcedibilità dell'impugnativa in virtù dell'esistenza della clausola compromissoria di cui in Statuto.

Invero, la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale, per contrarietà con norma imperativa; infatti, non è possibile applicare la tesi del cosiddetto doppio binario, distinguendo a seconda che si tratti di arbitrato rituale ovvero irrituale, in quanto la nullità comminata dall'art. 34 è volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione (cfr. Cass. civ., sez. II, 09/10/2017, n.23550).

Dunque, la clausola compromissoria, contenuta nello statuto societario, che rimetta la nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società e non risulti conforme all'art. 34, D.Lgs. n. 5/2006, ove stipulata prima della sua entrata in vigore, è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, seppur relativa ad arbitrato irrituale, poiché la disciplina sull'arbitrato societario non può ritenersi superata dalla disciplina transitoria dettata dal d.Lgs. n. 40/2006 che ha modificato la disciplina ordinaria dell'arbitrato (cfr. Cass. civ., sez. I, 19/09/2023, n. 26784).

Pertanto, deve ritenersi infondata l'eccezione di compromesso qualora la clausola compromissoria per arbitrato irrituale invocata si trovi inserita nell'atto costitutivo e non risulti adeguata a quanto disposto nell'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003, prevedendo la nomina degli arbitri da parte delle parti stesse e non di un terzo soggetto previamente da queste indicato: sicchè, la clausola in oggetto deve valutarsi come divenuta inefficace, non potendosi nel caso concreto verificare una ipotesi di integrazione parziale della norma affetta da nullità, non prevista dallo stesso legislatore. Diversamente ragionando, si opererebbe una forzatura della volontà delle parti, imponendo per via integrativa di accettare nomine di arbitri da parte di terzi nonché un modello di rito arbitrale certamente non prevedibile al tempo della introduzione della clausola arbitraria (cfr. Tr. Milano, sez. VIII, 12/03/2009, n. 3432).

2.1. Infondata è, altresì, l'eccezione di difetto dell'interesse ad agire.

Invero, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla stessa parte convenuta eccipiente, nel caso di azione volta a far dichiarare la nullità di una deliberazione assembleare approvativa del bilancio di esercizio di una società, l'attore, che assuma di aver subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio, ha l'onere di enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, ed il giudice dovrà valutare se quanto prospettato configuri o meno il pregiudizio al diritto di informazione di cui il socio è portatore; l'esame delle singole poste e la verifica della loro conformità ai precetti legali è, tuttavia, compito logicamente successivo, che attiene al giudizio di fondatezza della domanda, ma non al requisito dell'interesse ad agire (cfr. Cass. civ., sez. I, 01/04/2015, n. 6616)

Dunque, in materia di società, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio deve essere valutato alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno economico (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/07/2021, n. 21238); in definitiva, l'interesse ad agire del socio per l'impugnazione delle delibere approvative del bilancio attiene alla corretta informazione sulla

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2012, n. 15944).

Ebbene, nel caso di specie, va affermata la sussistenza dell'interesse ad agire del socio attore, che ha lamentato molteplici violazioni dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza, in relazione a svariate poste dei bilanci chiusi al 31.12.2019 e al 31.12.2020, per cui l'eccezione della società convenuta è del tutto infondata.

2.3. Quanto all'eccezione di parte convenuta di tardività dell'impugnazione del bilancio 2020, l'eccipiente ha sostenuto che dagli scritti difensivi di parte attrice si ricaverebbe la mera presunta incompletezza delle informazioni relative ai dati di cui ai punti F, G, H ed I, oltre alla presunta mancata risposta dell'organo amministrativo alle richieste di chiarimenti formulate in sede di assemblea ed al presunto impedito controllo da parte del socio; pertanto, al più l'attore, nel ritenere violato il proprio diritto di controllo quale socio *ex art.* 2476 c.c., avrebbe potuto e dovuto contestare l'annullabilità della delibera e non la nullità, essendo tali profili riconducibili all'ambito della violazione del diritto di controllo del socio e, dunque, ai diritti del socio come singolo. Di conseguenza, atteso che l'impugnata delibera è stata assunta in data 30.3.2022 (pubblicata nel registro delle imprese il 27.4.2022) e che l'impugnazione è stata proposta il 19.9.2022, ha eccepito la tardività delle doglianze *de quibus* in quanto proposte oltre il termine previsto dalla legge con conseguente inammissibilità.

Ebbene, l'eccezione è infondata.

Anche con riferimento al bilancio 2020 l'attore ha formulato specifiche contestazioni delle singole poste di bilancio, in astratto suscettibili di costituire cause di nullità dello stesso, per le denunziate violazioni dei principi di correttezza, chiarezza e verità, come si passerà specificamente ad esporre ed analizzare in ordine al merito della domanda.

Pertanto, i proposti motivi di impugnazione non si riducono a denunzie di carenza di informazione ed impedimento all'esercizio dei poteri di controllo riconosciuti al socio dall'art. 2476 c.c., ma concretano denuncia di violazioni delle norme di legge poste a presidio della validità del bilancio.

3. Passando al merito dell'impugnazione, va premesso, in diritto, che sono affette da nullità le deliberazioni di approvazione del bilancio assunte in violazione delle inderogabili prescrizioni di cui all'art. 2423 c.c.; dunque, *“Il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio invece dà invece contezza, ma anche in*

tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte” (cfr. Cass. civ., sez. I, 2.3.2016 n. 4120).

Va, poi, evidenziato che nessun rilievo possono avere, ai fini dell'individuazione della correttezza del contenuto del bilancio sociale e, dunque, dell'azione che ci occupa, le motivazioni e le responsabilità personali riconducibili ad eventuali comportamenti colpevoli dell'attore, quale socio della convenuta o socio e amministratore di altre società del gruppo ed, in particolare, come amministratore della società di consulenza tenuta alla redazione e conservazione delle scritture contabili, che possano aver inciso e reso difficile la corretta ricostruzione e rappresentazione delle voci di bilancio; detti comportamenti, infatti, possono essere eventualmente rilevanti in sedi differenti, atteso che la predisposizione del bilancio è attività esclusiva degli amministratori della società cui esso è relativo (art. 2475, co. 5, c.c.) e, dunque, in ogni caso imputabile agli stessi, a prescindere dai motivi che sono alla base delle violazioni denunciate e commesse.

Anzi, proprio la diffusa conflittualità tra i soci, gli amministratori e le società agli stessi riconducibili avrebbe reso necessaria ancora maggiore chiarezza e prudenza nella redazione del bilancio e nell'esposizione delle voci e delle informazioni che il documento contabile e i relativi allegati devono fornire.

Si passerà, a questo punto, all'esame dei singoli motivi di impugnazione, separatamente per il bilancio 2019 e il bilancio 2020.

4. *Parte_2*

Quanto al bilancio 2019, la prima contestazione riguarda i crediti verso i fornitori per note di credito da ricevere, a titolo di premi di fine anno, nei confronti di *CP_5* e *CP_6* [...] di cui viene contestata l'illegittima iscrizione in bilancio di componenti positive non realizzate / sopravvalutate, in violazione dei principi di prudenza, chiarezza e verità del bilancio, del disposto degli artt. 2323 e 2323 bis c.c. e dell'OIC 11.

In sostanza, la contestazione riguarda, essenzialmente, l'iscrizione in bilancio di minori costi per premi differiti all'acquisto che, ad avviso del socio *Parte_1*, non erano dovuti, con la conseguenza che la società nell'esercizio 2019 non avrebbe conseguito l'utile d'esercizio di € 353.650,00 bensì una perdita consistente, con conseguenze anche dal punto dei minori oneri fiscali.

4.1. Quanto alla posizione nei confronti di *CP_5* l'errata ed impropria appostazione di tali premi sarebbe confermata da quanto affermato dalla *CP_5* (poi *Controparte_7*) che tali premi avrebbe dovuto riconoscere, società sempre facente capo ai signori *CP_3*, e, a tal fine, l'attore ha prodotto in giudizio documentazione specifica, quale l'accordo sui prezzi dell'anno precedente, ossia del 5.1.2018 (cfr. all. 17 fascicolo attore), una lettera di *CP_8*

[..]

[...] del 23.02.2021, di mancato riconoscimento del premio 2019 (cfr. all. 20), una diffida di *Controparte_7* del 19.02.2020, per pagamenti non effettuati da *CP_1* dell'importo di € 1.895.275,07 (cfr. all. 18).

In particolare, parte attrice ha contestato la voce di bilancio Crediti verso fornitori per note credito da ricevere a titolo di premi di fine anno da *CP_5* per € 2.084.269,25.

Va premesso in fatto, a riguardo, che la *Controparte_1* acquistava la quasi totalità dei prodotti, da rivendere sul mercato, da *CP_5* società sempre partecipata dai tre fratelli *CP_3*, per 1/3 ciascuno, ed amministrati dalla madre, Sig.ra *Persona_1* *CP_5* [...] era solita concordare con i suoi clienti un ammontare a titolo di premi di fine anno, rapportati ad una percentuale del volume di acquisti e, a tal fine, aveva stipulato specifici accordi con *Controparte_1* per l'esercizio 2018. Come riferito dal CTU, si tratta in sostanza di sconti differiti, riconosciuti al cliente in genere a giugno dell'anno successivo, mediante l'emissione di una nota credito. I premi si registrano per competenza nell'anno in cui avviene l'acquisto, ovviamente se determinati nel loro ammontare; l'accordo stipulato tra *Controparte_1* e *CP_5* in forma scritta per l'anno 2018 prevedeva uno sconto del 4,5%, con possibilità di pagamento del premio anche a mezzo compensazione con le fatture di vendita merci emesse da *CP_5* ad *CP_1*. L'accordo prevedeva, però, che il premio non sarebbe stato riconosciuto in presenza di inadempimenti di *CP_1* nei pagamenti delle forniture effettuate da *CP_5* [...] inoltre che l'ammontare del premio dovesse essere riconosciuto e concordato anno per anno e liquidato al 30 giugno 2019 (cfr. all. 17).

Nel 2019 *Controparte_1* non aveva sottoscritto alcun accordo con *CP_5* nei cui confronti aveva, inoltre, maturato una posizione debitoria di euro 1.895.275,07, in relazione alla quale aveva ricevuto apposita intimazione e diffida di pagamento, del 19.02.20, dalla [...] *CP_7* subentrata nelle more a *CP_5* a seguito di un conferimento ricomprensente anche il credito verso *Controparte_1* (cfr. all. 18).

Inoltre, in data 23.02.2020 la società conferitaria di *CP_5* *Controparte_7* aveva comunicato ad *Controparte_1* che per l'anno 2019 non risultava sottoscritto alcun accordo e, dunque, non era maturato alcun premio (cfr. all. 20).

La società convenuta ha contestato tali circostanze, deducendo che i premi riconosciuti da *CP_5* erano dovuti e prestabiliti tra le parti al punto di essere già ricompresi e considerati nel prezzo finale praticato da *Controparte_1* ai suoi clienti finali e che senza il riconoscimento del premio non si sarebbe potuto ottenere un economico posizionamento sul mercato di *Controparte_1* che avrebbe operato in perdita fisiologica. Ha aggiunto che i premi erano stati sempre riconosciuti sin dal sorgere del rapporto tra le due società e, in assenza di essi,

Controparte_1 non avrebbe avuto alcuna convenienza ad acquistare la quasi totalità delle merci da *CP_5* ai prezzi praticati dalla stessa.

Inoltre, *Controparte_1* ha prodotto in giudizio, per provare il riconoscimento del premio, la scheda contabile di *CP_5* “Premi di fine anno a clienti” nella quale tali premi sia verso *Controparte_1* che verso l’altra società del gruppo, *Controparte_6* sono stati contabilizzati (cfr. all. 6 *bis* fascicolo convenuta), evidenziando, inoltre, che la contabilità della *CP_5* era stata elaborata dalla società di servizi Nilo S.r.l., della quale amministratore unico era l’odierno attore, sig. *Parte_1*, e soci i due fratelli, *CP_3* e *[...]* *Parte_1*.

L’importo iscritto nella contabilità di *CP_5* era di € 2.330.382,96 somma che determinava il premio sulla base della stessa percentuale (4,5%) utilizzata nel 2018, mentre invece la *Controparte_1* aveva iscritto la voce in bilancio quantificandolo al 4%, pari ad € 2.084.269,00.

Invero, come accertato dal CTU – del tutto condivisibilmente, con valutazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici - il volume degli acquisti dell’esercizio era stato pari ad € 52.106.731,33, per cui l’importo dei premi, applicando la percentuale del 4,5%, sarebbe stato di € 2.344.802 e non di € 2.330.382,96, come invece risultante nella contabilità di *CP_5*

Dunque, dal bilancio 2019 di *CP_5* approvato in data 24.03.2021, risultava il debito verso *Controparte_1* di € 2.330.382,96 e tale importo è confermato anche da una situazione contabile al 31.01.2020 di *CP_5* ma risulta di importo superiore rispetto a quanto contabilizzato da *Controparte_1*

La convenuta ha dedotto che l’iscrizione in bilancio sarebbe un riconoscimento di debito da parte di *CP_5* dei premi dovuti, per cui *Controparte_1* aveva correttamente rilevato in contabilità il premio, in misura inferiore a quanto rilevato dal suo debitore *CP_5* nel suo bilancio 2019. Dunque, ha sostenuto che il premio era dovuto ed era stato addirittura sottovalutato al 4% e non al 4,5% (percentuale convenuta tra le parti nell’anno 2018).

Va, a questo punto, considerato in diritto che alle norme del codice civile in materia di rappresentazione chiara, veritiera e corretta del bilancio si affiancano i principi contabili ed in particolare, per quello che interessa, l’OIC n. 12 che prevede con riferimento in particolare a A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni che “n. 49. i ricavi di vendita di prodotti e delle merci e di prestazione dei servizi relativamente alla gestione caratteristica sono rilevati al netto dei resi, sconti, abbuoni, e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi (art. 2425-*bis*, co. 1, del codice civile)”.

Analogamente, l'art. 2425 *bis*, co. 1, c.c., prevede che i ricavi e i proventi, come pure i costi e gli oneri devono essere indicati in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, i quali dunque devono essere rilevati a rettifica delle corrispondenti voci di ricavi, proventi, costi o oneri.

Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta dell'esame complessivo delle risultanze dell'istruttoria, deve confermarsi, innanzitutto, l'inesistenza della prova di un accordo contrattuale scritto tra *Controparte_1* e *CP_5* per l'anno 2019, a differenza, invece, di quanto accaduto per il 2018, in cui le società avevano pattuito per iscritto il riconoscimento di un premio del 4,5%, prevedendo espressamente che l'ammontare sarebbe stato ricontrattato di anno in anno.

Vi sono, al contempo, una serie di elementi indiziari che depongono nel senso dell'esistenza di un accordo di fatto, come il bilancio *CP_5* al 31.12.2019, in cui erano iscritti tali premi, seppur in misura diversa, sia pur superiore, a quanto iscritto nel bilancio *CP_1* [...] come pure l'elaborazione di quest'ultimo a cura della società di servizi, Nilo S.r.l., amministrata da *Parte_1*, che in questa sede, invece, ha disconosciuto l'esistenza di tale premio.

Di contro, però, vi sono anche elementi in senso inverso all'esistenza del credito.

Infatti, il 19.02.2021, ben prima dell'approvazione del bilancio 2019 di *CP_1* [...] avvenuta con delibera del 24.03.2021, vi era stata prima una richiesta di pagamento e diffida da parte di *Controparte_7* degli importi delle forniture non pagate da *CP_1* e, poi, il 23.02.2021 vi era stata l'esplicita negazione della debenza della somma per i premi 2019 da parte di *CP_5* e per essa di *Controparte_7* (cfr. all. 20 fascicolo parte attrice), nonostante l'iscrizione nel relativo bilancio.

Inoltre, non risulta l'emissione da parte di *CP_5* fin al momento dell'approvazione del bilancio 2019 della *CP_1*, né successivamente, di note di credito per la liquidazione dei premi dovuti ad *CP_1*, come invece previsto nell'accordo, sia pur relativo all'anno 2018.

Pertanto, non vi è dubbio che il credito di *Controparte_1* verso *Controparte_7* società conferitaria di *CP_5* seppur esistente, non avesse i caratteri della certezza, della liquidità ed esigibilità necessari per la corretta iscrizione in bilancio, secondo il principio cardine di redazione del bilancio secondo prudenza (art. 2423 *bis*, co. 1, c.c.).

Per tale motivo, il credito avrebbe dovuto essere oggetto di un opportuno accantonamento per il rischio di mancato pagamento a causa dell'assoluta incertezza derivante dalla nascita del contenzioso tra le società; a nulla rileva, la circostanza che la *CP_5* non avesse istaurato un giudizio, avendo comunque negato espressamente, con nota scritta inviata alla *CP_1*, l'esistenza di un accordo sui premi e contestato la morosità della controparte.

Inoltre, quanto alla presenza del debito nella contabilità di CP_5 condivisibilmente il CTU ha ribadito che in data 23.02.2021 vi era stato da parte di Controparte_7 (subentrata a CP_5) l'esplicito disconoscimento di ogni debito per i premi 2019 per cui, a fronte di un'espressa contestazione, gli amministratori di Controparte_1 avrebbero dovuto, se ritenevano di iscrivere i crediti per premi in bilancio, quanto meno procedere ad una svalutazione degli stessi o alla creazione di un fondo rischi su crediti. Invero, il bilancio 2019 della [...] CP_1 è stato approvato il 24.03.2021, dunque quando l'organo amministrativo era già a conoscenza del disconoscimento del credito, avvenuto prima dell'approvazione del bilancio medesimo.

L'esistenza di un vasto contenzioso tra i soci di CP_5 Controparte_1 e Controparte_9 tutte società facenti capo ai fratelli CP_3, non può giustificare il mancato rispetto del principio di prudenza, che avrebbe richiesto, proprio a ragione dei contenziosi tra i soci, un integrale accantonamento a fondo rischi su crediti del valore dei premi iscritti in bilancio.

Del resto, la stessa giurisprudenza citata dalla convenuta afferma che "Il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa" (cfr. Cass. civ., sez. III, 14/03/2013, n. 6547). Pertanto, all'inserimento del debito per premi nel bilancio della CP_5 non può riconoscersi la valenza confessoria dell'esistenza dello stesso, ma tale circostanza integra un elemento da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi di prova acquisiti e su riportati, il cui esame complessivo non consente di deporre nel senso della certezza dell'esistenza del credito per premi della CP_1 [...] verso la CP_5

Inoltre, parte attrice, fin alla memoria di replica, ha dedotto che il bilancio di CP_5 [...] chiuso al 31.12.2019, predisposto dai sigg. CP_2 e Controparte_3, è stato da lui impugnato, quale socio della stessa nel giudizio avente n. di R.G. 7403/2023 pendente dinanzi a questo tribunale e in quella sede è stata rilevata – anche dal CTU nominato dal Giudice, Dott. Per_2 - l'erroneità delle somme appostate a titolo di premio a favore di CP_1.

Va confermato, inoltre, che i crediti per note di credito da ricevere avrebbero dovuto essere iscritte nello stato patrimoniale 2019 non nella voce "Crediti vs. altri" bensì in decurtazione della voce "Debiti verso fornitori". La rettifica è avvenuta nel bilancio 2020 ove per consentire il confronto con l'anno 2019 si è effettuato una modifica nella riclassificazione dei dati comparati dell'anno 2019 (cfr. pag. 9 Nota Integrativa 2020).

A riguardo, il CTU del tutto condivisibilmente ha condiviso, in primo luogo, quanto alle modalità di contabilizzazione degli sconti, che esse sono speculari tra cliente e fornitore, ossia il fornitore iscrive i suoi ricavi al netto del premio da riconoscere al cliente ed il cliente compratore iscrive il costo d'acquisto al netto dei premi che gli vengono riconosciuti dal fornitore. L'acquirente, dunque, come la *CP_1*, avrebbe dovuto portare il valore dei premi a deconto della voce Debiti verso fornitori, esponendo così il saldo fornitori al netto dei premi ottenuti.

Pertanto, il presente motivo di impugnazione è fondato e, pertanto, va affermata la nullità della delibera di approvazione del bilancio 2019 per violazione dei principi di legge e contabili su riportati.

4.2. Altra contestazione mossa al bilancio 2019 riguarda l'esistenza della voce, pari ad € 1.338.480,79, Crediti verso fornitori per note credito da ricevere a titolo premi di fine anno da parte di *Controparte_6* altra società del gruppo, partecipata dai signori *Pt_1* e [...] *CP_3* al 50% ed amministrata da *Controparte_3*, società con cui *CP_1* [...] aveva avviato nuovi rapporti di fornitura, in seguito al contenzioso avviato ed al venir meno del rapporto contrattuale con *Controparte_5*

Ebbene, nel 2018 *Controparte_1* aveva effettuato acquisti da *Controparte_6* [...] per € 4.782.951,00 e ricevuto premi pari al 3,5% del volume di acquisti, per € 167.403,29; nel 2019, invece, l'importo dei premi contabilizzati è di € 1.338.480,79, pari al 19,5% degli acquisti 2019, così come riferito nell'assemblea del 24.03.2021 dall'amministratore. Anche in questo caso non esiste alcun accordo scritto, nonostante sia stato dichiarato esistente ma, ciò nonostante, non depositato agli atti del giudizio. Inoltre, applicando la percentuale pattuita per il 2018, l'importo del premio sarebbe stato di € 243.000,00 circa, con una sopravvalutazione di circa € 1.095.000,00 ($1.338.480,79 - 243.000,00 = 1.095.000,00$).

Ebbene, l'impugnazione anche per tale motivo risulta fondata.

Invero, anche in tal caso, del tutto condivisibilmente il CTU ha accertato che anche per quanto riguarda i premi attesi da *Controparte_6* per € 1.338.480,79 non ci sono documenti contrattuali sottoscritti per il 2019, né altre prove, e pur volendo applicare la stessa percentuale di premi del 2018, pari al 3.5 % del fatturato, si giungerebbe ad un importo di soli € 243.480,00.

Pertanto, non può ritenersi provata l'esistenza di un accordo per i premi tra *CP_1* [...] e *Controparte_6* nella misura di ben il 19,5% del fatturato e, dunque, non possono dirsi dovuti i premi per € 1.338.480,79, circostanza che determina un risultato di esercizio in perdita per € 598.480,00 (€ 740.000 risultato ante imposte - € 1.338.480,00 = - € 598.480,00) oltre effetti fiscali.

Anche in tal caso, poi, le presunte note di credito da ricevere dal fornitore sono state iscritte erroneamente in bilancio nella voce di Stato Patrimoniale Crediti verso altri, invece che essere iscritte correttamente a riduzione dei Debiti verso fornitori, con ciò falsando il reale debito verso i fornitori iscritto in bilancio, che sarebbe stato dunque minore ed evidenziando tali importi impropriamente tra i crediti.

Inoltre, la nota integrativa (pag. 20), contrariamente a quanto contabilizzato, in realtà precisa che i debiti verso fornitori sono già al netto di note di credito ricevute o da ricevere, con ciò fornendo un'errata e contraddittoria specificazione ed informazione.

Parte convenuta ha sostenuto che il credito nei confronti della **Controparte_6** non era oggetto di contestazione e per esso, dunque, non vi erano dubbi sulla certezza e liquidità, in quanto il contratto esisteva e non era necessario che venisse depositato agli atti di causa per provare la sua esistenza, posto che il credito in questione è stato regolarmente liquidato ed il socio attore, inoltre, ne ha avuto copia in sede di ispezione *ex art 2476 c.c.*, come da doc. 34 allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio riunito (NRg 21676/22), tanto che il g.i. ha respinto l'ordine di esibizione di detto documento, ritenendone l'inammissibilità *"in quanto relativo a documentazione già consegnata"* all'attore (cfr. ordinanza del 2.11.2023).

Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il documento allegato 34 alla comparsa di costituzione del giudizio R.G. 21676/22 è, in realtà, un elenco di documenti consegnati ai consulenti dell'attore in sede di ispezione, il quale, al punto 12, reca *"Contratti con CP_6 [...]"* il cui contenuto però non è noto e anche il pagamento che si assume effettuato non è provato dall'allegato 34.

In realtà, i contratti non sono stati depositati agli atti del giudizio e, sebbene l'ordine di esibizione articolato a riguardo dall'attore, sarebbe spettato alla società cui è relativo il bilancio impugnato dare la prova dell'esistenza degli stessi, a fondamento della ritenuta infondatezza dell'impugnazione, in ossequio al riparto dell'onere della prova in materia di impugnativa di bilancio.

Va, del resto, rimarcato che dal su richiamato elenco di documenti consegnati al socio impugnante in sede di ispezione (all. 34) si ricava, al relativo punto 12, oltre alla consegna della documentazione relativa agli accordi sugli sconti, l'indicazione che i contratti prevedevano uno sconto del 4% al raggiungimento di un fatturato di acquisti di almeno 100 milioni, non giustificando, dunque, l'importo indicato nel bilancio 2019 impugnato, pari invece a ben il 19,5%. Dunque, alla luce delle norme e dei principi enunciati non può dirsi con certezza che esistesse il diritto ad esigere i premi differiti all'acquisto da parte di **Controparte_1** nei confronti di **Controparte_7** e di **Controparte_9** e, pertanto, il risultato d'esercizio 2019 della

Controparte_1 va quanto meno rettificato attraverso lo stanziamento di un importo pari ai crediti per presunti premi (note di credito da ricevere) di € 2.084.000,00 da *Controparte_7* ed € 1.338.000,00 da *Controparte_9* per un totale di € 3.422.000,00, determinando una perdita di esercizio di € 2.682.000,00, invece dell'utile di € 353.650,00, o qualora per premi [...] *Controparte_6* si volesse considerare solo la svalutazione di € 1.095.000, attese le indicazioni contenute nel documento allegato 34, e non l'intero credito, la perdita sarebbe di € 2.439.000 (€ 740.000 - € 2.084.000 - € 1.095.000 = € 2.439.000), senza considerare le incidenze fiscali. Infine, la svalutazione o la corretta creazione di un accantonamento a fondo rischi anche del solo credito verso *CP_5* poi *Controparte_7* avrebbe comportato una perdita di esercizio di € 1.344.000 (€ 740.000 - € 2.084.000 crediti verso *CP_5*). Pertanto, anche in tale ipotesi il bilancio avrebbe dovuto registrare una perdita cospicua, a prescindere dal valore positivo del patrimonio netto, e non un utile e, dunque, deve concludersi che esso non fornisce una rappresentazione chiara, veritiera e corretta dell'andamento aziendale e del risultato economico d'esercizio e non è rispettato il postulato della prudenza, chiarezza e verità.

4.3. Altro motivo di impugnazione riguarda il contenuto della nota integrativa, di cui è denunciata la carenza / non correttezza delle informazioni fornite, con violazione dell'art. 2427 c.c. e dei principi OIC 11 e OIC 12.

In particolare, il socio attore ha contestato che la nota integrativa a) contiene indicazioni non corrispondenti al vero, laddove afferma che: (i) i crediti sarebbero stati iscritti al presumibile valore di realizzo senza dare menzione dei rischi o delle perdite di cui l'organo amministrativo era ben a conoscenza prima della redazione del progetto di bilancio; (ii) non vi sarebbero "posizioni di rischio significative" con riferimento ai Crediti; (iii) in bilancio sarebbero stati considerati solo utili realizzati alla data della chiusura dell'esercizio, mentre si sarebbe tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti successivamente alla chiusura; (iv) i debiti verso fornitori sarebbero iscritti al netto di eventuali note di credito da ricevere; b) non fornisce spiegazioni in ordine al motivo per cui gli importi per note di credito da ricevere per premi di fine anno siano stati iscritti tra i "Crediti verso Altri" anziché a riduzione dei "Debiti verso fornitori"; c) omette di dare atto del diniego di *Controparte_7* a riconoscere premi di fine anno per l'esercizio 2019, fatto, quest'ultimo, successivo alla chiusura dell'esercizio, ma di certa rilevanza nell'economia del bilancio e che doveva essere inserito in nota integrativa; d) omette di dare informazioni in merito all'accordo relativo ai premi di fine anno concluso con *Controparte_6* [...] per l'esercizio 2019, che avrebbe dovuto essere menzionato quale operazione posta in essere con parti correlate; e) nulla dice in ordine alla diminuzione delle rimanenze ed all'inventario fisico delle merci in giacenza asseritamente effettuato e menzionato unicamente nella relazione del

collegio sindacale; f) nulla dice con riferimento all'incremento dei crediti verso clienti (più 9%) nonostante una contrazione dei ricavi delle vendite (meno 4%); g) nessuna informazione fornisce in ordine all'aumento esponenziale dei debiti (passati da € 1.658.564 ad € 8.230.438) e in particolare dai debiti verso i fornitori (lievitati da € 1.411.627 ad € 7.411.562); h) nulla dice con riferimento all'aumento degli oneri finanziari; i) nulla dice con riferimento alla decisione di destinare a nuovo gli utili nonostante la presenza in bilancio di oltre € 14.227.064,00 di utili non distribuiti; j) non fornisce alcuna reale descrizione dell'evoluzione prevedibile della gestione, limitandosi a menzionare l'interruzione dei rapporti con *CP_5* e l'ammissione al gruppo *Pt_3* in data 14 febbraio 2020 con effetto dal 01 gennaio 2020; k) omette di dare una seria informativa in ordine alle conseguenze sull'attività sociale dell'emergenza da Covid-19 e sulle prospettive di continuità aziendale. Inoltre, l'attore ha dedotto che la nota informativa non spiega le motivazioni del sensibile aumento, nell'esercizio 2019, delle disponibilità liquide, iscritte per un importo pari ad € 7.472.195,00.

La società convenuta, invece, ha sostenuto che: a) i crediti risultano iscritti al presumibile valore di realizzo, atteso che gli stessi risultano certi (premi di fine anno) e non suscettibili di essere disconosciuti da chi non ne ha titolo; b) il dettaglio puntuale della voce 'crediti verso altri' è stato fornito in assemblea e nessun dettato normativo o OIC richiede una iscrizione formalmente obbligata per queste voci; c) il fatto che *CP_7* non intendesse riconoscere un premio cozzava con il riconoscimento operato, e documentalmente provato, dalla *CP_5* e, pertanto, non si poteva rilevare alcun rischio connesso al loro incasso o alla loro stessa esistenza, giacché il loro riconoscimento rientrava negli usi di un rapporto commerciale consolidato; d) gli accordi commerciali intrattenuti con *Controparte_6* conclusi alle normali condizioni di mercato, non rientravano tra le operazioni con parti correlate perché le due società avevano diversa composizione societaria, seppur a ristrettissima base familiare, ed erano finanziariamente indipendenti. In ogni caso, il mancato richiamo in nota integrativa rispondeva, comunque, ad un legittimo interesse della società a non vedere divulgati fatti e condizioni che avrebbero potuto arrecare danno alla gestione nel caso in cui fossero stati conosciuti dal mercato e dalla concorrenza; e) non vi è stata alcuna "eliminazione di poste", l'inventario è stato fatto in modo puntuale, con conseguente rilevazione della consistenza corretta e veritiera della merce disponibile in magazzino per la vendita, il tutto al netto di fisiologiche rotture o mancanze. Infine, dal confronto dei "costi del venduto" relativo ai due esercizi 2018 e 2019, non emergeva alcuna rilevazione "straordinaria" sulle rimanenze al 31.12.2019, confrontando il "costo del venduto" dei due esercizi 2018 e 2019, si rendeva evidente la linearità della movimentazione complessiva del magazzino nell'arco dell'esercizio 2019; f) e g) lo stesso discorso di cui sopra valeva anche con riferimento alle voci di

stato patrimoniale relative ai crediti ed ai debiti. In particolare, l'aumento della liquidità a fine esercizio era corrispondente all'aumento dei debiti alla stessa data ed era funzionale all'attività svolta, come si è detto in nota integrativa, perché quegli stessi debiti avevano trovato copertura con i rispettivi pagamenti all'inizio dell'anno successivo; h) le informazioni sui fatti di natura finanziaria erano state rese esaustivamente attraverso gli schemi della relazione sulla gestione ed il rendiconto finanziario, che pure formano parte integrante del bilancio, e, successivamente, in assemblea con i chiarimenti forniti sui vari punti; i) nessuna informazione doveva essere fornita relativamente alla proposta dell'amministratore di accantonare invece che distribuire gli utili di esercizio; j) in merito alle informazioni che il socio avrebbe voluto "leggere" sulla maggiore redditività ottenuta in seguito all'adesione al gruppo *Pt_4* rilevava che è di immediata percezione la differenza di sconti commerciali riconosciuti dai fornitori per gli acquisti diretti e, per di più, tramite un gruppo di acquisto come quello *Pt_4* k) per quanto poi concerne l'informativa in ordine alle conseguenze sull'attività sociale dell'emergenza da Covid-19, segnalava che detta epidemia non aveva avuto alcuna conseguenza significativa sull'attività svolta dalla società, se non nella misura di chiedere maggiore attenzione ai dipendenti al fine di mantenere un livello di sicurezza adeguato e funzionale all'accesso dei clienti. Nella relazione sulla gestione erano state fornite tutte le informazioni relative ai comportamenti adottati, ma in nota integrativa era stato ribadito che "la continuità non è messa a rischio", a fronte di una attenta valutazione e monitoraggio delle possibili conseguenze portate dall'epidemia.

Ebbene, come correttamente e, dunque, condivisibilmente riportato dal CTU va premesso che l'OIC 12, per quanto riguarda la nota integrativa, prevede: "La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipende soltanto dalla determinazione degli ammontari presentati negli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario, dipende altresì da una puntuale informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori. La nota integrativa fornisce: - un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro (funzione esplicativa); - una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa). - La legge prescrive l'informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì l'esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio".

Alla luce di tali principi, si può concludere che la nota integrativa 2019 non fornisce una puntuale informazione con funzione esplicativa in particolare dei rapporti con i fornitori in merito alla problematica dei premi differiti all'acquisto, informazione che sarebbe stata più che necessaria viste le problematiche sull'esistenza o meno di tali note di credito da ricevere da parte di parti correlate, con ciò violando i principi dell'OIC 12.

Va confermata la rilevanza della mancata informazione circa il rischio esistente sui presunti crediti, qualificati, invece, come certi, liquidi ed esigibili, anche in quanto inseriti seppur impropriamente nella voce "Crediti verso altri". Neanche in sede di assemblea del 24.03.2021, a specifica richiesta del socio di minoranza, si è data informativa esaustiva sulla quantificazione precisa dei premi acquisto, ma si è riferito che i premi dovuti da CP_5 erano quantificati per consuetudine, ma non è stato precisato che, con comunicazione del 19.02.2021, erano stati negati proprio da Controparte_7. Per quanto riguarda Controparte_6 sempre in assemblea si era riferito, invece, esistere un accordo formalizzato, che però non viene depositato, anche per il riconoscimento dei premi ricevuti da Controparte_6 a sua volta dai fornitori negli ultimi due mesi dell'anno e poi attribuiti ad Controparte_1.

In definitiva, la lettura della nota integrativa fornisce le seguenti informazioni complementari non veritiere: - I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo (pag. 9); - Non sono presenti in bilancio fondi per rischi ed oneri (pag. 10); - Debiti verso fornitori sono al netto di note di credito ricevute o da ricevere per sconti commerciali (pag. 20); - Il fondo svalutazione crediti è stato dimensionato in seguito ad una attenta analisi dei crediti esposti (pag. 16) € 44.139,00 accantonamento esercizio (pag. 15); - Non emergono dal bilancio posizioni di rischio significative relative alla voce crediti (pag. 15).

Le seguenti informazioni, invece, avrebbero dovuto essere date in Nota Integrativa, mentre invece non vi compaiono: - le contestazioni sorte con Controparte_7 e la deroga per la quale le fatture per i premi da ricevere non fossero inserite a decurtazione dal debito verso fornitori; - spiegazioni sull'accordo con Controparte_6 per il 2019; - i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio: - non si danno notizie sulle operazioni intervenute con CP_6 [...] sull'accordo per i premi 2019, operazione con parte correlata non a normali condizioni di mercato non segnalata; - nessun commento sulle significative variazioni delle voci rispetto all'esercizio 2018, crediti vs. clienti + 9%, ricavi - 4%, debiti da 1.658,00 ad 8.230.438,00, aumento disponibilità liquide; - nessuna notizia sull'evoluzione della gestione in merito all'interruzione dei rapporti con CP_5 ed i nuovi rapporti con Pt_5.

Alla luce di quanto esposto, dunque, si può concludere che il bilancio al 31.12.2019 non soddisfa i diritti informativi minimi previsti dalle norme del codice civile e sussistono le carenze

informative denunciate in citazione in quanto: a) i crediti non sono iscritti al presumibile valore realizzo per la loro mancata svalutazione e nessuna informazione è stata data sui crediti per premi in nota integrativa; l'informativa data a seguito di richiesta in sede d'assemblea è del tutto insufficiente e non si chiarisce come è stato determinato l'importo per premi dovuti da [...] CP_6 in € 1.338.480,79, non essendo stato depositato neanche agli atti del giudizio alcun documento a riguardo; b) la società afferma in nota integrativa di non aver realizzato operazioni con parti correlate e contraddittoriamente afferma di averle concluse a normali condizioni di mercato.

A riguardo, pur se fossero condivisibili le difese della società convenuta sull'onere della prova a carico di controparte dell'esistenza dei presupposti per le indicazioni delle operazioni con parti correlate, è palese che la nota integrativa, nel caso di specie, reca informazioni del tutto contraddittorie, in quanto, da un lato, riporta la mancanza di operazioni con parti correlate e, dall'altro, indica che esse sono state concluse a normali condizioni di mercato. Pertanto, l'informativa sui rapporti con le parti correlate è carente.

5. Parte_6

Il primo motivo di impugnazione relativamente al bilancio dell'esercizio 2020 riguarda la mancata svalutazione di componenti positive non realizzate, ossia, nello specifico, mancata svalutazione dei crediti per note di credito da ricevere per i premi di fine anno 2019 oggetto di contestazione.

Parte attrice ha dedotto nuovamente, anche nell'esercizio 2020, l'inesistenza dei premi maturati dalla Controparte_1 nell'esercizio 2019 e, pertanto, ha sostenuto che i crediti già iscritti in bilancio nel 2019 dovessero essere oggetto di una svalutazione per l'intero importo di € 2.084.269,25, per crediti verso Controparte_7 nel rispetto dei principi di prudenza e competenza.

Parte convenuta, anche in tal caso, sostanzialmente ha sostenuto che non è possibile svalutare un credito in presenza di un riconoscimento espresso del debitore, come nella specie, costituito dall'iscrizione nel bilancio di CP_5 e dunque poi di Controparte_7 del debito verso Controparte_1

Invero, l'assemblea dei soci di Controparte_1 tenutasi il 30.03.2022, ha approvato il bilancio 31.12.2020 con un utile di € 4.640.992,00, senza operare alcuna tale svalutazione del credito verso Controparte_7 la quale avrebbe avuto un'incidenza di pari importo sul risultato d'esercizio 2020.

Ebbene, deve ritenersi esistente una violazione del principio di prudenza, in quanto i crediti contestati non sono stati oggetto di alcuna svalutazione, semplicemente indicando in Nota integrativa "non si ritiene fondato il disconoscimento del debito della Controparte_7 (cfr. p.

21), senza tener conto del rischio esistente e, quindi, della perdita da svalutazione crediti di competenza dell'esercizio; il credito, del resto, è stato lasciato invariato nonostante fosse appostato per un importo inferiore (4%) a quanto invece rilevato da CP_5 (4,5%).

Va considerato che, mentre per le componenti positive bisogna limitarsi ad indicare in bilancio quelle effettivamente realizzate, per le componenti negative di reddito, invece, deve tenersi conto anche di quelle non definitivamente realizzate.

Inoltre, è vero che spetta solo all'interessato decidere quando e se agire giudizialmente a difesa dei propri diritti, ma non risulta agli atti che il credito di Controparte_1 nei confronti di CP_7 per i premi dovuti sia mai stato richiesto legalmente, mentre al contrario la presunta debitrice Controparte_7 lo ha esplicitamente negato con la nota inviata alla società convenuta.

Come già su illustrato, l'importo dei crediti per premi non avrebbe dovuto essere contabilizzato nel 2019 o, se contabilizzato, avrebbe dovuto essere costituito un fondo rischi o svalutato per l'intero importo e, dunque, la svalutazione di tale credito, non effettuata nel 2019, avrebbe dovuto essere effettuata almeno nel bilancio 2020, in assenza di nuovi accadimenti o determinazioni delle parti in contestazione o statuizioni giudiziali.

Sul punto, va rilevato, altresì, che anche il Collegio Sindacale è intervenuto in sede di bilancio 2020, proponendo di rendere indisponibile una quota dell'utile d'esercizio per un importo pari alla dovuta svalutazione del credito verso CP_5 CP_7 in ossequio al principio di prudenza, in attesa dell'esito del futuro contenzioso. Anche tale proposta non è stata recepita in sede d'assemblea per l'approvazione del bilancio 2020, senza neanche fornire una motivazione riguardo a quanto suggerito dal collegio.

In definitiva, dunque, deve concludersi che il bilancio 2020 viola i principi di prudenza, chiarezza, correttezza e verità per non aver svalutato i crediti per premi iscritti in bilancio nell'esercizio 2019, privi dei requisiti di certezza giuridica e di esistenza. L'assemblea ha anche disatteso il suggerimento dato del collegio sindacale nella propria relazione di costituire una riserva di patrimonio netto con l'utile d'esercizio almeno per il credito vantato verso Controparte_7 per € 2.084.269,25. La creazione del fondo avrebbe avuto anche un effetto fiscale con una maggiore imposta di competenza di circa € 500.000,00 a seguito della indeducibilità fiscale della svalutazione.

A nulla rilevano in senso contrario le contestazioni di parte convenuta, atteso che essa si è limitata ad affermare senza dimostrare in alcun modo che il credito verso Controparte_9 [...] è stato liquidato e, comunque, la circostanza che il patrimonio netto della società fosse elevato non incide sul l'esistenza di un'innegabile errata rappresentazione dell'andamento aziendale e del risultato d'esercizio, rappresentando un utile e non una perdita d'esercizio.

5.1. L'attore ha contestato, altresì, l'errata rilevazione di interessi attivi (esercizio 2019) per il finanziamento nei confronti di Emmedue, non corretta nel bilancio 2020 - conseguente insussistenza attiva.

In particolare, parte attrice ha dedotto che su un finanziamento di € 1.500.000,00, concesso da **CP_1** alla **CP_10** già **CP_11** gli interessi attivi sono stati calcolati erroneamente in € 12.000,00 invece che in € 7.500,00, in quanto il tasso annuale da applicare era lo 0,50%. L'errore incluso nel bilancio 2019 non è stato rettificato nel bilancio 2020, pertanto quest'ultimo non ha registrato un'insussistenza di € 4.500,00, pari alla differenza tra quanto dovuto dal debitore e quanto erroneamente iscritto in bilancio.

La società convenuta ha eccepito per le contestazioni afferenti all'esercizio 2019 (presunta insussistenza passiva di € 4.500,00) la tardività del rilievo.

L'attore ha contestato, inoltre, l'errata rilevazione di interessi attivi, di competenza dell'esercizio 2020, per il finanziamento nei confronti di **CP_10** (già **CP_11** e, dunque, l'insussistenza passiva, deducendo che gli interessi attivi sul finanziamento di cui sopra sono stati erroneamente rilevati anche con riferimento all'esercizio chiuso al 31.12.20, per € 750,00 e non per € 7.500,00, con un'insussistenza di € 6.750,00.

Il CTP di parte convenuta ha sostenuto l'esattezza dei calcoli degli interesse effettuati dalla società, perché la scrittura prodotta dall'attore che definiva i nuovi e diversi tassi da applicare rispetto al tasso legale applicato nel bilancio (sub 17 "proroga del contratto di mutuo") è stata disconosciuta da parte convenuta, avendo anche l'amministratore, sig. **Controparte_3** disconosciuto la propria sottoscrizione del documento.

Parte attrice, a fronte di tale disconoscimento, non ha proposto istanza di verifica, come richiesto dall'art. 214 c.p.c. ai fini della possibilità di avvalersi del documento, pertanto l'impugnazione per tale parte appare infondata, attesa la corretta contabilizzazione degli interessi sul finanziamento al tasso legale.

5.2. L'attore ha contestato, ancora, l'omessa contabilizzazione di interessi passivi di mora ex D.Lgs 231/02 per € 169.000,00 maturati a favore di **Controparte_7** sul debito di € 1.976.000,00, credito parzialmente ceduto a **CP_10**

La società convenuta ha contestato che non andava effettuata alcuna iscrizione, stante l'inesistenza del debito di € 1.976.000,00 a carico di **Controparte_1** e in favore di **[...]** **CP_7** Invero, con comunicazione a mezzo pec del 26.12.2021, **Controparte_1** aveva informato **Controparte_12** tra l'altro, dell'inesistenza del credito ceduto di € 1.282.089,91, dovendo il medesimo ritenersi precedentemente estinto mediante compensazione del relativo e maggiore importo vantato nei confronti di **CP_5** (poi indebitamente **[...]**

[...]

CP_13 a titolo di premi di fine anno per l'esercizio 2019, dovuti in base a quanto riportato nelle scritture contabili di *CP_5* e di *Controparte_14* elaborate dalla *CP_15* [...] facente capo al Sig. *Parte_1* .

Ebbene, nell'espletata CTU risulta condivisibilmente ribadito che dagli atti si riscontra l'esistenza di un credito di *CP_5* pari ad € 1.895.275 al 31.12.2019, oggetto della messa in mora del 19.02.2020, come già argomentato ai capi precedenti, per cui gli interessi di mora andavano calcolati al tasso del 8%, in base al D. Lgs. 231/2002 del 09.10.2001, cosa che avrebbe comportato una variazione del bilancio, con la rilevazione di un'ulteriore costo per interessi passivi di € 168.865,77.

Il motivo di impugnazione, pertanto, è fondato.

5.3. Parte attrice ha, poi, lamentato carenze informative con riferimento alla composizione delle voci ed ai saldi di bilancio e sulle variazioni incrementali di alcune poste di bilancio, nonché l'omessa o comunque insufficiente informativa in merito alle voci di Conto Economico

In particolare, come confermato nel parere tecnico redatto da Pwc, ha dedotto che:

- l'attivo patrimoniale ha fatto registrare un incremento di € 13.925.000,00, passando da € 19.931.000,00 ad € 33.856.000,00. Nello specifico, i crediti sono aumentati di € 15.678.000,00, mentre le rimanenze di € 4.795.000,00. In controtendenza il dato delle disponibilità liquide, che sono diminuite di € 5.174.000,00, così come le immobilizzazioni (che hanno subito un decremento di € 1.376.000,00). In termini percentuali, l'attivo è aumentato complessivamente del 70% rispetto all'esercizio precedente;
- quanto al passivo, il primo dato è quello costituito dal patrimonio netto, pari ad € 19.521.000,00. I debiti hanno invece subito un'impennata di € 9.272.000,00 (di cui € 6.120.000,00 per debiti commerciali ed € 1.689.000,00 per debiti tributari), passando dagli € 4.758.000,00 del 2019 agli € 14.029.000,00 del 2020, ossia un incremento in termini percentuali si parla di del 195%.

Ha, dunque, dedotto che si tratta di variazioni rilevanti, che avrebbero obbligatoriamente richiesto una puntuale e circostanziata informativa in nota integrativa.

La società convenuta, in replica, ha dedotto, in sintesi, che la nota integrativa non deve riportare informazioni di dettaglio delle singole voci né motivazioni per ogni singolo importo allorquando, come nella specie, tutte siano concordi nell'evidenziare un incremento dei risultati preannunciato e motivato in ossequio ai principi di cui all'OIC 12 e 15, i quali assurgono a criterio essenziale per definire il limite ed il contenuto delle informazioni da riportare nella nota integrativa, che non devono essere abbondanti, bensì efficaci. Conseguentemente, in ossequio ai principi contabili vigenti in materia, le voci di conto economico e/o stato patrimoniale devono essere commentate solo quando (ma non è questo il caso) presentino profili di anomalia o siano

discordanti o eccezionali rispetto alla descrizione complessiva che caratterizza l'andamento dell'esercizio (in qualunque modo resa nel documento di bilancio) e la cui consapevolezza è rilevante ai fini della conoscenza della gestione complessiva.

Tali difese non appaiono condivisibili.

La nota integrativa non contiene un sufficiente commento esplicativo dei dati numerici delle voci di bilancio e non svolge, dunque, quella funzione esplicativa ed integrativa delle risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico, violando così i principi contabili OIC 11 ed OIC 12 e l'art. 2427 c.c..

In particolare, risulta confermato l'enorme incremento nel 2020 dei crediti, per € 15.678.000,00, e delle rimanenze, per € 4.795.000,00, ed un complessivo aumento dell'attivo del 70% rispetto all'esercizio precedente; anche i debiti risultano incrementati del 195%, passando da € 4.758.000,00 del 2019 a € 14.029.000,00 del 2020.

Tali enormi variazioni avrebbero, senza dubbio, imposto una puntuale spiegazione nella nota integrativa, in ossequio al principio OIC 12, mentre nel caso di specie non è stata data alcuna spiegazione di tali notevoli incrementi quantitativi, né sono state spiegate le motivazioni gestionali che possono aver determinato tali variazioni.

Tra l'altro, tra i valori dei crediti è inclusa la voce crediti verso altri, ove sono inclusi i contestati crediti per i premi differiti, anche in tal caso senza alcuna particolare menzione.

In definitiva, le variazioni al bilancio avrebbero dovuto essere oggetto di specifiche indicazioni e chiarimenti per la migliore intellegibilità del bilancio, per cui deve concludersi che la nota integrativa non contiene le informazioni previste dal codice civile e dal principio contabile OIC 12, in quanto non ha fornito informazioni sulla composizione dei saldi delle singole voci di credito e debito di importo significativo; sussiste, dunque, la carenza informativa sulle variazioni incrementalmente verificatesi nello stato patrimoniale.

5.4. L'attore ha denunciato, altresì, l'omessa o, comunque, insufficiente informativa in merito alle voci di Conto Economico, con riferimento, in particolare, a:

- "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", aumentati da € 58.931.000,00 dell'esercizio 2019 ad € 126.748.000,00 nel 2020, con una variazione in aumento pari ad € 67.817.000,00, corrisponde ad un incremento percentuale del 115%;
- "Altri ricavi", che nel 2019 ammontava ad € 11.000,00, ha subito un incremento nell'ordine del 259.850%, risultando iscritta nel bilancio 2020 per € 129.174.000,00;
- "Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci", che ha subito una variazione incrementale del 173%, risultando iscritta in bilancio per € 150.903.000,00, laddove nel 2019 risultava iscritta per € 55.360.000,00;

- “Servizi”, che ha subito, rispetto al 2019, un aumento rilevante del 102%, passando da € 725.000,00 ad € 1.464.000,00.

Ebbene, condivisibilmente il CTU ha accertato che anche nel commento alle voci di conto economico la nota integrativa appare insufficiente, in quanto non contiene alcun commento o informazione nonostante le notevoli variazioni su esposte. Dunque, la società ha omesso di fornire informazioni adeguate sulla composizione dei saldi principali di ciascuna voce e di indicare le motivazioni che hanno generato i notevoli incrementi di tutte le voci rispetto all’esercizio precedente; a tali carenze informative non si è provveduto a dare rimedio neanche nel corso dell’assemblea dei soci a seguito di specifiche richieste.

Parte convenuta, a riguardo, ha ribadito che la nota integrativa non deve riportare informazioni di dettaglio delle singole voci né motivazioni per ogni singolo importo quando, come nel caso di specie, siano tutte concordi nell’evidenziare un incremento dei risultati preannunciato e motivato in premessa.

Ebbene, va evidenziato e ribadito che l’esistenza di significative differenze incrementalі rispetto all’esercizio precedente avrebbe imposto agli amministratori un’informazione più analitica e dettagliata qualitativamente, pur senza dover indicare necessariamente ogni operazione svolta, atteso che molti erano i profili di anomalia, che avrebbero richiesto più informazioni ai soci ed ai terzi.

Pertanto, anche per tale parte l’impugnazione appare fondata.

5.5. Parte attrice ha denunciato, poi, carenze informative in nota integrativa con riferimento alle operazioni concluse con parti correlate CP_11 CP_16 e Controparte_6 [...] nonché Controparte_7 e CP_5

La società convenuta, nelle proprie difese, ha dedotto che, ai sensi dell’art. 2427, n. 22 *bis*, c.c., l’informativa concernente le operazioni con parti correlate è dovuta, nella nota integrativa, solo se tali operazioni siano “rilevanti” e “non concluse a condizioni di mercato” e che, in caso di impugnativa del bilancio per mancata indicazione nella nota integrativa di tali operazioni, spetta al socio impugnante fornire concreti elementi dai quali possa desumersi la ricorrenza delle condizioni di legge. Di conseguenza, nel caso di specie: a) da un lato, non v’era alcun obbligo di riportare in nota integrativa le operazioni *ex adverso* riferite, le quali sono state indicate solo per completezza nella descrizione dei rapporti commerciali con altre società riconducibili alla famiglia CP_3 ; b) dall’altro, dal fatto che la società abbia ritenuto di fornire informativa delle operazioni concluse, in generale, con parti alla stessa correlate, il socio non può desumere che tutte le operazioni indicate siano rilevanti e concluse a condizioni non di mercato. Inoltre, con specifico riferimento alla mancata informazione circa i rapporti con Controparte_7 ed CP_11

ha sostenuto, anzitutto, che esse, secondo quanto disposto dallo IAS 24 17, non possono essere qualificate come “parti correlate” e ciò neppure per il tramite dei “familiari” in considerazione delle numerose vicende giudiziarie che vedono contrapposti le citate società ed i rispettivi soci/familiari.

Ebbene, va premesso che, in tema di parti correlate, l’art. 2427, co. 1, n. 22 *bis*, c.c., richiede che la nota integrativa indichi “Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.

L’art. 2426, co. 2, c.c. prevede che per la definizione di parte correlata si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea, quali, in particolare, stabiliti dallo IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”, al paragrafo 9.

Inoltre, con riferimento alle normali condizioni di mercato si dovrebbero considerare le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo ed alle motivazioni per concludere l’operazione con la parte correlata e non sul mercato; in caso di omessa informativa, in quanto le operazioni sono giudicate concluse a normali condizioni di mercato, la società dovrà disporre di elementi che possano supportare tale conclusione.

Nel caso che ci occupa, come evidenziato condivisibilmente dal CTU, anche con riferimento al bilancio 2020 le affermazioni contenute in nota integrativa relative ai rapporti con parti correlate sono contraddittorie, in quanto da un lato sono indicate le operazioni con parti correlate e, dall’altro, è indicato che non esistono operazioni non concluse a normali condizioni di mercato (N.I. 2020 pag. 27). La norma prevede, infatti, che le informazioni sulle parti correlate vengano fornite qualora siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato e, dunque, nel caso specifico in cui si sostiene l’assenza di tali presupposti la nota integrativa non avrebbe dovuto fornire tali informazioni (art. 2427, co. n. 1, n. 22 *bis* c.c.), mentre in essa è indicata che le operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato.

Dunque, la nota integrativa indica solo alcune operazioni con parti correlate, in modo incompleto e poi asserisce contraddittoriamente che non esistono operazioni non concluse a normali condizioni di mercato; inoltre, risulta che l’organo amministrativo non si è soffermato sulle singole operazioni, tralasciando i rapporti con Controparte_6 che hanno un rilievo notevole, tale da influire in modo consistente sul risultato di bilancio.

L’indicazione delle parti correlate non è completa, altresì, in quanto non vengono fornite notizie neanche sul debito verso CP_5 CP_7 manca qualsiasi riferimento all’entità delle

operazioni ed agli effetti economici e patrimoniali che ne sono derivati all'attività sociale nell'esercizio.

In definitiva, la Nota Integrativa indica che non esistono operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, ma poi indica sommariamente alcune operazioni con parti correlate senza specificazione di importi, natura del rapporto, garanzie, condizioni, effetto sul bilancio 2020.

Pertanto, deve concludersi che la nota integrativa su tale punto sia carente, fornendo indicazioni contrastanti con le previsioni di legge e dei principi contabili in materia.

5.6. Parte attrice ha denunciato, ancora, carenze informative su fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. In particolare: - non viene indicata l'evoluzione della richiesta di restituzione del finanziamento concesso a **CP_10** - nessuna informazione viene riportata dall'organo amministrativo con riferimento al finanziamento infruttifero della durata di 48 mesi, dell'importo di € 750.000,00, effettuato in favore della società in data 10 settembre 2021 da parte del socio (e amministratore) **Controparte_3**, né alle ragioni che hanno motivato tale erogazione di denaro; - la nota informativa non spiega le motivazioni della sensibile diminuzione delle disponibilità liquide; - nulla viene detto in ordine all'incasso del credito di € 749.000,00 da parte di **CP_5**

A riguardo, la società convenuta ha dedotto, anzitutto, che nella nota integrativa devono essere illustrati solo i fatti che, pur non richiedendo variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione esistente alla chiusura dell'esercizio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate, come chiarito dal dettato dell'OIC 29 18, mentre i fatti di cui controparte rivendica la descrizione in nota integrativa non rientrano nella casistica prevista dall'OIC 29 punto b. Nello specifico: a) il pagamento ricevuto da **CP_5** rientra nei normali fatti commerciali e nel quadro del riconoscimento complessivo dei debiti che **CP_5** ha nei confronti di **Controparte_1** e l'importo, peraltro, non risulta rilevante rispetto alla movimentazione finanziaria complessiva della società; b) il finanziamento del socio **Controparte_3** è evento sporadico e anch'esso di importo non rilevante rispetto alla movimentazione finanziaria della società, che è caratterizzata da pagamenti e incassi settimanali di milioni di euro.

Ebbene, in effetti, quanto ai fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio 2020, la Nota Integrativa riporta solo l'epidemia Covid 2019 e l'impugnativa di bilancio 2019, nonché la richiesta di restituzione del finanziamento fruttifero a favore della società **CP_10** (cfr. pag. 26), mentre non viene indicato il finanziamento del socio **Controparte_3** di € 750.000,00,

effettuato il 10.09.21, e le ragioni sottostanti allo stesso, né si forniscono informazioni in ordine all'incasso del credito di € 749.000,00 da parte di CP_5

Alla luce della necessità della complessiva ed esaustiva informativa che i documenti di bilancio devono fornire, tenuta in considerazione anche la palese conflittualità esistente tra i soci delle varie società, interessate anche alle operazioni avvenute dopo la chiusura dell'esercizio, nel rispetto del generale principio di trasparenza, condivisibilmente con il CTU, va ritenuto che sarebbe stato quantomeno opportuno fornire una adeguata informazione anche in merito a tali operazioni.

Parte convenuta ha contestato, a riguardo, che se la tesi dell'attore fosse corretta, la nota integrativa avrebbe dovuto accogliere l'informativa anche relativamente ad ognuna delle operazioni economiche e finanziarie avvenute nell'esercizio 2020, di tal chè tutti gli acquisti o i pagamenti effettuati, sicuramente per ordini che singolarmente avevano raggiunto milioni di euro, avrebbero dovuto trovare adeguata descrizione in nota integrativa. Invece, le operazioni successive, per essere considerate rilevanti e per meritare un'adeguata menzione in nota integrativa, devono anche essere commisurate alla realtà operativa nella quale intervengono, mentre le operazioni citate non rispondono al requisito della rilevanza ma rientrano nella normale operatività della gestione sociale.

Ebbene, tali difese non appaiono condivisibili; nel caso che ci occupa, proprio la specifica realtà in cui operava la società del cui bilancio si tratta, caratterizzata da un'elevata conflittualità tra i soci delle varie società del gruppo, avrebbe reso opportuno e necessario che gli amministratori fornissero un'informativa ancora più adeguata anche ed in particolare sulle partite contabili oggetto delle contestazioni di cui sopra; pertanto, l'impugnativa del bilancio 2020 anche per tale parte è fondata.

5.7. Altro motivo di impugnazione riguarda la classificazione delle commissioni su carte di credito, i cui costi l'attore ha sostenuto vadano considerati come costi per servizi e non come oneri finanziari (come da documento interpretativo n. 1 all'OIC 12), mentre, dalla lettura della nota integrativa, si evince che tali costi, pari ad € 111.262,02, sono stati riclassificati dalla società all'interno della voce 7) "interessi e altri oneri finanziari" del Conto economico.

La società convenuta, in replica, ha sostenuto che si tratta di una posta di valore minimo, che non ha alcun concreto impatto se rapportata al complesso dei valori esposti nel bilancio impugnato e non incide minimamente sull'attitudine del medesimo a rappresentare in modo coerente la situazione della società ed il risultato economico di esercizio e, quindi, sulla sua attendibilità.

In effetti, il CTU ha accertato che le commissioni su carte di credito sono state contabilizzate erroneamente negli oneri finanziari mentre, trattandosi di costi per servizi finanziari, dovevano essere imputati alla voce B7 "Per servizi" del conto economico, come previsto dall'art. 2425 c.c. e

dall'OIC 12: secondo detto principio nella voce B7, infatti, “sono rilevati costi per i servizi eseguiti da banche, diversi dagli oneri finanziari” mentre gli oneri finanziari vanno inseriti nella voce C17.

La stessa società nella nota integrativa evidenzia che tali costi per € 111.262,00 sono relativi a commissioni per servizi bancari (cfr. pag. 23).

Una tale errata classificazione – ha correttamente evidenziato il CTU - ha comportato anche una maggiore imposta per IRAP (per circa € 6.000,00) e, sebbene di importo non rilevante, è indice di mancanza di accuratezza nella predisposizione del bilancio.

Pertanto, l'impugnazione è fondata.

6. L'attore ha impugnato, altresì, la delibera dell'assemblea del 24 marzo 2021 nella parte in cui, con il voto favorevole dei soci **CP_3** e **Controparte_4** e con il voto contrario del delegato del socio **Parte_1**, l'assemblea dei soci di **CP_1** ha deliberato:

- (i) di istituire un Consiglio di Amministrazione composto da due membri, nelle persone dei soci **CP_3** e **Controparte_4**, con durata in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
- (ii) di conferire agli stessi ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e di rappresentanza della società, con potere di firma disgiunta;
- (iii) attribuire loro un compenso annuo fisso di € 600.000,00 ciascuno nonché di un compenso variabile da parametrarsi alla performance aziendale, per un massimo del 10% dell'utile netto conseguito per ciascun esercizio e deliberato in occasione dell'approvazione del bilancio di ogni singolo esercizio;
- (iv) prevedere un trattamento di fine mandato con un accantonamento di € 10.000,00 annui per ciascuno dei due amministratori.

Ha dedotto che la delibera, in *parte qua*, risulta viziata, *in primis*, poiché attribuisce la rappresentanza della società in via disgiunta a ciascuno degli amministratori, in violazione dell'art. 21 dello statuto sociale, il quale prevede la rappresentanza congiunta, nonché in quanto determina un'ingiustificata duplicazione di costi a carico della società, derivante dalla nomina di un consiglio di due membri per lo svolgimento delle medesime attività in precedenza svolte dall'Amministratore Unico. Inoltre, ha contestato che trattasi di compenso esorbitante e del tutto disancorato dai volumi e dai risultati prodotti dall'ente, evidenziando che dal momento della nomina a quello della cessazione dalla carica con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 esso comporterebbe complessivamente un esborso ben superiore ai 4 milioni di euro; quindi, il compenso dei due amministratori non è stato determinato attraverso quei parametri necessari ad evitare che la sua quantificazione ridondi a danno dell'ente, risolvendosi in un mero vantaggio del singolo del tutto disancorato dalla realtà economica della società e se si considera il risultato dell'esercizio in

questione, ove – diversamente da quanto esposto, falsamente, in bilancio – l' **CP_1** ha riportato una perdita di oltre un milione di euro, risulta che la delibera è frutto, per un verso, di un evidente conflitto tra l'interesse dei soci (amministratori) e quello della società, nonché dell'abuso del potere di maggioranza da parte dei soci.

Parimenti invalida ha sostenuto fosse la previsione di un trattamento di fine mandato a favore di entrambi gli amministratori posto che: i) nessuna disposizione statutaria prevede la corresponsione di tali emolumenti; ii) l'argomento neanche figurava tra quelli all'ordine del giorno e, di conseguenza, il Sig. **Parte_1** nemmeno era debitamente informato a tal riguardo; iii) in ogni caso anch'essa risulta solo dannosa per la società e del tutto priva di giustificazione concreta.

6.1. In effetti l'art. 21 dello Statuto prevede *“La rappresentanza della società compete: [...] – ad entrambi i Consiglieri congiuntamente tra loro nel caso di Consiglio di Amministrazione composto di due membri”*.

A riguardo, parte convenuta ha replicato che come riportato correttamente nel verbale assembleare i soci hanno deliberato: *“...di nominare alla carica di Presidente e legale rappresentante pro tempore il Sig. **Controparte_3** cui viene conferita la rappresentanza sociale ed ogni potere di ordinaria amministrazione nonché quello di firma disgiunta;*
*- Di nominare alla carica di Vice Presidente della società, la Dr.ssa **Controparte_4** e i viene conferita la rappresentanza sociale ed ogni potere di ordinaria amministrazione nonché quello di firma disgiunta”*.

La società ha, dunque, sostenuto che l'amministrazione e la gestione è stata affidata in modo congiunto ai due consiglieri, come prescritto dallo statuto, lasciando alla congiunzione *“nonché”* (evidentemente in aggiunta) ciò che lo statuto non ha mai contemplato e/o limitato, *“quello di firma disgiunta”*. Quindi, parte convenuta ha dedotto che mentre la rappresentanza è rimasta ovviamente congiunta, la gestione ed il potere di firma, esclusi dalla limitazione della rappresentanza, sono stati affidati invece in maniera disgiunta ad entrambi gli amministratori per quanto concerne gli atti di ordinaria amministrazione.

Tale tesi non appare condivisibile.

Invero, la rappresentanza, come potere di agire all'esterno in nome e per conto dell'ente sociale rappresentato, si concreta nel potere di firma dell'amministratore, ossia di impegnare la società nei confronti di terzi, per cui la distinzione prospettata dalla convenuta non è condivisibile. Secondo le previsioni statutarie, dunque, è proprio la rappresentanza e, dunque, il connesso potere di firma in cui si sostanzia che, in caso di consiglio di amministrazione composto da due membri,

secondo l'art. 21 dello Statuto su richiamato deve spettare ad entrambi i consiglieri congiuntamente, anche qualora la gestione ordinaria fosse affidata ad ognuno disgiuntamente.

Pertanto, la delibera dell'assemblea del 24.1.2021 nella parte in cui ha previsto la firma disgiunta dei due consiglieri nominati è illegittima perché contraria allo Statuto sociale (art. 2479 *ter* c.c.).

Né condivisibili sono le difese della società convenuta sulla carenza di interesse all'impugnazione per inopponibilità ai terzi delle limitazioni della rappresentanza ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società, come sancito dall'art. 2384 c.c.; invero, nel caso di specie non si verte in ipotesi di contestazione della validità delle delibere degli amministratori, ma di validità o meno, sollevata da un socio e non da terzo estraneo alla società, della delibera dell'assemblea che riconosca la rappresentanza ed il relativo potere di firma in modo disgiunto ai due amministratori di nuova nomina, in violazione della previsione dell'art. 21 dello Statuto che, in tale ipotesi, prevede esclusivamente la rappresentanza congiunta.

In definitiva, dunque, l'impugnazione per tale parte è fondata.

6.2. Quanto all'impugnazione della delibera laddove ha previsto il compenso dei due amministratori, per conflitto di interesse, va richiamato il principio per cui la deliberazione determinativa del compenso dell'amministratore non può considerarsi invalida per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all'assemblea in veste di socio, ma è necessario che risulti altresì pregiudicato l'interesse sociale (cfr. per tutte Cass. civ., sez. I, 23/04/2024, n. 10889).

Ebbene, il calcolo del compenso dell'amministratore di una S.r.l. deve considerare, di regola, diversi fattori, come le dimensioni e la complessità della gestione della società, il fatturato e la redditività, le responsabilità e l'impegno richiesti, le competenze specifiche necessarie, i compensi di mercato per ruoli analoghi.

Nel caso di specie, manca la prova dell'irragionevolezza dei compensi deliberati e, dunque, della dannosità della delibera determinativa degli stessi per gli interessi sociali.

In primo luogo, va considerato che, pur operando le rettifiche al risultato dell'esercizio 2019 nella misura maggiore individuata dal CTU (perdita di € 2.682.000,00 a fronte dell'utile di € 353.650), il patrimonio netto indicato in bilancio, pari ad € 14.879.995, rimarrebbe, comunque, positivo e per un importo elevato; inoltre, va considerato che, dal conto economico, risulta un fatturato della gestione caratteristica di € 59.931.199.

Pertanto, comparando tali cospicui valori di bilancio, che denotano senza dubbio una complessità della gestione e delle connesse responsabilità, ne risulta che il compenso annuo deliberato nella misura di € 600.000 per ciascun amministratore e, dunque, di complessivi € 1.200.000 annui non appare palesemente irragionevole ed inadeguato, in mancanza di ulteriori elementi in tal senso, che parte attrice non ha provato.

Analogamente, non risulta alcun conflitto di interessi rilevante ai sensi delle disposizioni dell'art. 2479, co. 2, *ter* c.c. in relazione alla decisione di attribuire un trattamento di fine mandato, che è solito sia previsto e che, senza dubbio, è di competenza dell'assemblea deliberare, come forma di compenso differito; invero, anche in tal caso la misura di € 10.000 annui non appare irragionevole rispetto al volume d'affari, alla situazione patrimoniale e, dunque, alla complessità della gestione sociale. Del resto, trattandosi di una forma di compenso differito infondata è l'impugnazione laddove l'attore ha dedotto che l'argomento non era all'ordine del giorno, il quale, invece, prevedeva la determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

Le medesime argomentazioni portano ad escludere l'invalidità di tali delibere per abuso di maggioranza, in mancanza di prova di una evidente sproporzione ed irragionevolezza dei compensi annui e differiti deliberati.

7. Infine, l'attore ha impugnato la deliberazione con la quale l'assemblea ha riconosciuto alla socia *Controparte_4* una gratifica straordinaria di € 150.000,00 lordi "*per la fattiva collaborazione prestata a favore della società nell'esercizio 2020*", deducendo che si tratta di una attribuzione del tutto priva di senso, in difetto di un contratto di lavoro (subordinato o parasubordinato) o di collaborazione in qualsiasi forma concluso tra le parti. Dunque, ha sostenuto che tale delibera - che si sostanzierebbe in una sorta di inammissibile regalia in favore della socia *CP_3* - è stata assunta, con la maggioranza del 67% del capitale sociale, con il voto determinante di quest'ultima (titolare del 33% delle quote sociali), in presenza di un evidente conflitto di interesse, in quanto una delibera che riconosce ad un socio non amministratore una gratifica 'straordinaria', a fronte di una non meglio precisata "fattiva collaborazione" con la società e dunque senza titolo, del più che considerevole importo di € 150.000,00 lordi, costituisce certamente un danno per la società, che ne risulta corrispondentemente impoverita.

Parte attrice ha dedotto, dunque, che in tal caso è lampante che l'interesse della socia (quello a percepire una ingente somma dalla società) sia in conflitto con quello della società (a conservare quella liquidità e a non impoverirsi) ed, inoltre, che anche per essa è evidente l'eccesso di potere, avendo l'effetto di danneggiare il socio di minoranza in assenza di un qualsivoglia apprezzabile interesse sociale.

La società convenuta si è difesa deducendo che la delibera si spiega nel contesto di difficoltà che la società ha vissuto nell'anno 2020, a causa del comportamento illegittimo dell'attore che, quale amministratore della Nilo e della CP_7, ha reso o almeno tentato di rendere complicata la ricostruzione contabile ed amministrativa della società da un lato e dall'altro difficile l'attività aziendale, ritardando e/o comunque impedendo sia l'approvvigionamento della merce (come detto sino al 2019 la CP_1 acquisiva per intero la merce direttamente e solo dalla CP_5 che l'incasso dei propri premi, in tal modo determinando la necessità di un fattivo impegno di tutte le risorse disponibili. Pertanto, la socia Controparte_4 insieme all'amministratore unico hanno contribuito alla salvaguardia dell'attività aziendale, alla difesa del *know out* e dell'avviamento, oltre – addirittura – ad ottenere l'affiliazione diretta al consorzio VEGE' e tale impegno, che si è sostanziato in una vera e propria attività lavorativa full time, con mansioni assolutamente dirigenziali, ha determinato l'insorgenza di un credito e/o comunque di una legittima pretesa creditoria della dott.ssa CP_3, che, stante il rapporto e la conduzione familiare della società, è stato spontaneamente riconosciuto con la previsione (omnicomprensiva) di un compenso *una tantum*.

Infine, la convenuta ha sostenuto che la logica di tale riconoscimento, ad esclusivo vantaggio della società (e quindi di tutti i soci), si è innestata nella successiva scelta di proporre la stessa socia quale coamministratore della CP_1, in modo da permettere alla stessa di regolarizzare la propria funzione.

Ebbene, a fronte della contestazione di parte attrice della prova della fattiva collaborazione di Controparte_4 alla gestione sociale, in assenza di qualsiasi contratto di lavoro o di collaborazione che avrebbe giustificato l'elargizione impugnata, le asserzioni di parte convenuta, sulla quale chiaramente ricadeva il relativo onere, sono rimaste del tutto sfornite di un adeguato supporto probatorio.

Pertanto, deve affermarsi l'invalidità della delibera presa con il voto determinante della socia in conflitto di interessi, titolare di una partecipazione del 33% a fronte della maggioranza ottenuta del 67%, in quanto senza dubbio lesiva degli interessi della società, perché ha determinato un'elargizione di un cospicuo importo in assenza di prova di un valido titolo, che la posizione di socio rivestita all'interno della società avrebbe reso vieppiù necessario.

Risultano, pertanto, integrati i presupposti sanciti dall'art. 2479 *ter*, co. 2, c.c. per l'invalidità della delibera assunta in conflitto di interessi e pregiudizievole per la società.

8. Atteso l'esito complessivo del giudizio e la parziale soccombenza reciproca, le spese, comprese quelle di CTU già liquidate in separato decreto, vengono compensate in ragione di 1/3 mentre la restante parte viene posta a carico della società convenuta e liquidata come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia civile come sopra promossa tra le parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiarare l'illiceità dei bilanci della *Controparte_1* chiusi al 31.12.2019 e al 31.12.2020 e la nullità delle delibere di approvazione degli stessi, adottate dall'assemblea dei soci in data 24.3.2021 e 30.3.2022, per quanto in motivazione;
- 2) Dichiarare l'invalidità della delibera dell'assemblea dei soci della *Controparte_1* del 24.3.2021 nella parte in cui ha attribuito a ciascuno dei due membri del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza e la firma disgiunta, in violazione dello Statuto sociale;
- 3) Dichiarare l'invalidità della delibera dell'assemblea dei soci della *Controparte_1* del 24.3.2021 nella parte in cui ha statuito la gratifica di € 150.000 in favore del socio [...] *CP_4* ;
- 4) Respinge ogni altra domanda;
- 5) Condanna la società convenuta al pagamento dei 2/3 delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida – per tale parte - in € 708,67 per spese vive ed € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e compensa tra le parti il restante terzo;
- 6) Pone in via definitiva a carico di parte convenuta, nei rapporti interni, i 2/3 delle spese di CTU, come liquidate in separato decreto, e compensa tra le parti il restante terzo.

Così deciso in Napoli, li 4.9.2025

Il Giudice rel.

Dr. Ilaria Grimaldi

Il Presidente

Dr. Salvatore Di Lonardo